



SERVIZIO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

LA RESPONSABILE

GIUSEPPINA FELICE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE XML		
DEL	CFR FILE XML		

Ai CAA operanti in Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Professionali e
Centrali e Cooperative Agricole

e p.c. : AGEA Coordinamento

AGREA

Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca

Servizi Centrali Direzione Agricoltura

Oggetto: istruzioni in merito ai dati da inserire obbligatoriamente nelle fatture elettroniche per la rendicontazione di spese ammesse a contributo – PSR 2014-2020 Misure 4, 5, 6 e 8

Gentilissimi,

come noto dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili in Italia potranno essere solo fatture elettroniche¹. Tale obbligo sino ad oggi vigeva solo per le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni².

Sono esonerati dall'emissione (non dal ricevimento) della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano:

- nel cd "regime di vantaggio" (art. 27 commi 1 e 3 del DL. 98/11 convertito in L.N.111/11);
- nel cd "regime forfettario" (art1 commi da 54 a 89 della L.N. 190/14);

¹ Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

² Le regole tecniche definite nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche emesse tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel DM n.55/2013 e sul sito www.fatturapa.gov.it

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

agrsai1@regione.emilia-romagna.it

PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



- i piccoli produttori agricoli di cui all'art.34 comma 6 del DPR 633/72, i quali erano esonerati per legge dall'emissione delle fatture anche prima dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML (eXtensible Markup Language) ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con l'impossibilità di detrazione dell'IVA a carico del cliente.

Ciò costituisce una novità rilevante anche ai fini della gestione delle procedure di erogazione dei contributi su bandi del PSR e più in generali degli aiuti in agricoltura.

Oltre al fatto di dover verificare che il documento presentato per la rendicontazione sia un documento valido a tutti gli effetti, si aggiunge il fatto che le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" (Intesa sancita in Conferenza stato regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016) prevedono che "le Amministrazioni responsabili della gestione e del controllo del Programma dovranno istituire un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari".

Fino ad oggi, oltre alla preventiva definizione di regole di demarcazione e complementarietà tra gli interventi previsti nel PSR e nel primo pilastro, la prassi in uso per evitare il cumulo delle agevolazioni, ove non consentito, è consistita nell'apposizione sull'originale della fattura cartacea di un timbro indelebile di "annullamento", riportante l'indicazione del progetto di riferimento e la spesa finanziata.

Se questa modalità poteva risultare adeguata con le fatture cartacee, diventa inutile nel caso delle fatture elettroniche. L'originale della fattura elettronica, infatti, consiste in un file XML che deve essere conservato elettronicamente secondo le disposizioni contenute all'art.39 del Dpr 633/72, o presso conservatori privati certificati oppure mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del Sistema di interscambio (SdI). È possibile visualizzare e/o stampare i contenuti della fattura tramite un "foglio di stile", che tuttavia non costituisce un originale della fattura (l'originale è l'xml in conservazione) ma una semplice "vista", replicabile più volte.

È del tutto evidente che l'apposizione di un timbro su un documento che costituisce solo la trasposizione su carta dei contenuti della fattura elettronica non può costituire un valido sistema per evitare un potenziale cumulo di agevolazioni, in quanto il beneficiario potrebbe rendicontare nuovamente la spesa producendo direttamente la fattura elettronica, e anche riprodurre la stampa priva del timbro di annullamento.

Ad oggi non sono state fornite istruzioni da parte né di Agea Coordinamento, né del Mipaaf su tale problema e non esiste allo stato attuale nessuna banca dati a livello nazionale che consenta di incrociare i dati relativi alle fatture emesse.



L'unico riferimento, allo stato attuale, è costituito dalla circolare emanata da Agea Pagatore relativamente all'OCM vino (Istruzioni operative n.4 Agea Orpum Prot.uscita n.5880 del 24/01/2019)

Tale circolare prevede che "La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica. **Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura**" regolamento Ue n. 1308/2013 art 50) – OCM Vino **Investimenti (PNS) campagna 2018/2019**". La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti³.

Infine, una ricognizione presso altre regioni ha evidenziato scelte analoghe: per esempio la Regione Lombardia chiede che le fatture presentino l'indicazione del Tipo di operazione.

Tale tipo di soluzione appare in questo momento quella più facilmente percorribile, ancorché presenti criticità nel caso in cui il progetto non sia ammesso a contributo e lo stesso documento potesse essere utilizzato in altre procedure di aiuto. In questo caso occorrerà che il beneficiario accompagni la presentazione della fattura con una documentazione idonea a dimostrare l'assenza di altro finanziamento.

In attesa di disposizioni a livello nazionale, si ritiene pertanto necessario, per i bandi già in corso, fornire di seguito proprie istruzioni in merito ai dati che le fatture elettroniche presentate dai beneficiari di contributi e sovvenzioni relative alle Misure del Programma di Sviluppo Rurale gestite dal Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari dovranno contenere in sede di rendicontazione, onde evitare il rischio di cumulo di contributi incompatibili con altri programmi/provvedimenti nazionali e/o comunitari.

Occorre inoltre fornire indicazioni per la gestione delle fatture emesse dal 1° di gennaio sino all'adozione di queste istruzioni.

Successivamente ogni nuovo bando specificherà le modalità di caricamento e i contenuti obbligatori delle fatture elettroniche che verranno presentate in sede di rendicontazione.

³ Come indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento. Al punto 1.4 del Provvedimento si prevede che "A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura di cui al punto 1.3 consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori".



Ciò detto, fatte salve eventuali disposizioni che in futuro potranno essere emanate a livello nazionale, si ritiene di dover fornire, per i bandi in corso, le seguenti istruzioni relative ai contenuti e alle modalità di caricamento in SIAG delle fatture elettroniche:

- la fattura elettronica **dovrà obbligatoriamente riportare, nel campo note, l'indicazione della delibera di approvazione del bando su cui il beneficiario intende richiedere il contributo e del Codice Unico di Progetto (CUP)**, se già disponibile al momento dell'emissione;

la dicitura da inserire è la seguente:

"PSR 2014-2020 –Emilia Romagna, D.G.R. numero/anno, CUP....."

Si tiene qui in considerazione il fatto che i bandi generalmente considerano ammissibili tutte le spese sostenute in data successiva a quella della domanda di sostegno o, per talune tipologie di costi, anche prima della domanda stessa (es. spese propedeutiche alla presentazione della domanda). Il potenziale beneficiario quindi potrebbe ricevere fatture in data anteriore all'atto di concessione, quando ancora non è stato assegnato un CUP, cosa che normalmente accade all'atto della concessione.

- in SIAG dovrà essere caricato **obbligatoriamente l'originale XML della fattura**, può essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile
- **per le fatture ricevute dal 1° di gennaio che non contengono tale dicitura è necessario sottoscrivere, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, un'autocertificazione** in cui si attesta che la fattura non è stata utilizzata per richiedere altre forme di contributo (attestazione già presente in SIAG, che verrà inclusa nell'elenco di quelle fornite ai sensi del DPR 445/00);

Quanto sopra non si applica nel caso di beneficiari pubblici in quanto le disposizioni cogenti in merito alla tracciabilità dei pagamenti garantiscono già un collegamento univoco tra fatture e progetto, utile a scongiurare rischi di utilizzo multiplo della fattura ed evitare il cumulo di agevolazioni. Con la legge n. 136/2010, infatti, il CIG è divenuto lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento. Resta pertanto obbligatoria l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

In questo primo periodo di applicazione delle presenti regole si terrà conto delle difficoltà connesse al momento di transizione. Nel mese di settembre 2019 verrà svolta una valutazione della situazione per definire quando far diventare tali disposizioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate.

Dr.ssa Giuseppina Felice

(Firmato digitalmente)